

OGGETTO: **D.L. 19/05/2020, N.34 (RILANCIO)**  
**AUMENTATA LA DURATA DI ACCESSO ALLA CIGO E AL FONDO DI**  
**INTEGRAZIONE SALARIALE CON CAUSALE “EMERGENZA COVID-19”- FAC-SIMILE**  
**DELLA COMUNICAZIONE SINDACALE E DEL VERBALE DI CONSULTAZIONE**

L'art. 68 del decreto-legge 19/05/20, n. 34 (cd «decreto rilancio», in vigore dal 19 maggio 2020, giorno della sua pubblicazione sul “Supplemento ordinario” n. 21/L alla “Gazzetta Ufficiale” n. 128 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 27/2020) ha aumentato la durata massima di accesso alla “Cassa integrazione guadagni ordinaria”<sup>(\*)</sup> (Cigo) e all’“assegno ordinario” erogato dal Fondo di integrazione salariale<sup>(\*\*)</sup> (FIS) a favore dei dipendenti di datori di lavoro costretti a sospendere e/o ridurre l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21 e 24 del 2020).

I datori di lavoro, infatti, **qualora abbiano già interamente fruito di nove settimane di Cigo/FIS con causale “emergenza COVID-19”**, potranno ricorrervi per altre:

- **cinque settimane, entro il 31 agosto 2020;**
- **quattro settimane, nel periodo settembre-ottobre 2020** (fatto salvo il previo esaurimento delle risorse stanziato). I datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, peraltro, potranno usare tali quattro settimane anche prima di settembre 2020, a condizione che abbiano interamente utilizzato le 14 settimane (9 + 5) precedentemente concesse.

Giova precisare che il ricorso:

**(\*) Art. 10 del d.lgs. n. 148/2015**

1. La disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi si applicano a:

- a) **imprese industriali manifatturiere**, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
- b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
- d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; i) imprese addette all'armamento ferroviario;
- l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
- n) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

**(\*\*)** Il FIS interviene nei settori non rientranti nell'ambito di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria di cui al d.lgs. n. 148/2015, per i quali non siano stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11, n. 6 e n. 3 del 2016; CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015).

- alla **Cigo**, è consentito ai **datori di lavoro inquadrati nel settore industria**;
- all'**assegno ordinario** erogato dal FIS, è ammesso per i datori di lavoro che versano i **corrispondenti contributi** (ne sono esclusi quindi quelli operanti nel comparto artigianato) – in particolare, tra gli altri, dei settori **terziario e turismo – e che occupano** (a seguito dell'entrata in vigore del d.l. n. 18/2020, avvenuta il 17 marzo 2020 – CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11/2020) **mediamente più di 5 dipendenti** (e non mediamente più di 15 dipendenti come previsto, fino al 16 marzo scorso, dall'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 148/2015).

### PROCEDURA SINDACALE

L'art. 68, comma 1, lettera b) del **decreto-legge n. 34/2020 (in vigore dal 19 maggio 2020)** è intervenuto sulla procedura da osservare ai fini dell'accesso alla Cigo/Fis, prevista dal comma 2 dell'art. 19 del d.l. n. 18/2020: **il Governo ha infatti reintrodotta l'obbligo di informare, consultare e svolgere l'esame congiunto** (anche in via telematica, entro 3 giorni dalla comunicazione loro trasmessa) **con le Organizzazioni sindacali che, dal 30 aprile 2020, il Parlamento (ancorché quando la quasi totalità di pratiche in Italia erano state evase dalle aziende costrette ad accedere agli ammortizzatori sociali, come noto, per ... forza maggiore) aveva eliminato con la legge 24 aprile 2020, n. 27**, di conversione del decreto («Cura Italia») 17 marzo 2020, n. 18 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 25/2020, pagina 75).

A tal proposito giova (per chi scrive doverosamente) segnalare comunque - a “prescindere” dalla vera e propria “questione istituzionale” conseguente ai rapporti tra poteri dello Stato: **il Parlamento “superato” dal Governo a distanza di soli 19 giorni**, con un decreto-legge che dovrebbe essere adottato dall'Esecutivo solo in casi straordinari di necessità e d'urgenza (art. 77 della Costituzione della Repubblica Italiana), ma che, come è noto, per quanto riguarda il d.l. «rilancio» 19 maggio 2020, n. 34, è stato in gestazione per molte settimane, e lo era ancora e a maggior ragione certamente anche il 30 aprile, al momento dell'entrata in vigore di una legge di cui, per quanto riguarda l'obbligo della procedura sindacale da essa eliminato, non ha affatto tenuto conto, ma, al contrario, stabilito l'esatto opposto - quanto segue:

- 1) con un comunicato stampa ufficiale della Presidenza del Consiglio, pubblicato il 18 maggio 2020 sul portale istituzionale del Governo, l'Esecutivo aveva “anticipato” il ripristino dell'*«obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l'esame congiunto, con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva»*;
- 2) l'art. 68 del decreto-legge «rilancio» 19 maggio 2020, n. 34 - che ha modificato l'art. 19 del d.l. 18/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 27/2020, pagina 70 della G.U), di cui nella tabella sono riportate le tre versioni che si sono succedute dal 17 marzo al 19 maggio 2020 - è stato scritto, a dir poco, in modo infelice, tenuto conto dei desiderata del Governo di voler ripristinare l'obbligo procedurale di cui si tratta, visto che non solo qualche qualificato commentatore, ma soprattutto la sua “Relazione illustrativa” (CONFIMI ROMAGNA NEWS 27/2020, pagina 65 della Ri) così riporta: *“sempre per i beneficiari di assegno ordinario viene poi reintrodotta l'obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l'esame congiunto, con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva”*. In tal modo, un documento ufficiale che dovrebbe fornire l'interpretazione autentica della norma, o meglio, la sua necessaria “traduzione”

considerata l'ambiguità di come è stata scritta, NON evidenzia la reintroduzione della procedura sindacale anche per la CIGO, ma "solo" per i datori di lavoro che accedono all'assegno ordinario;

- 3) considerato sia che al momento dell'uscita di questo Notiziario il ministero del Lavoro non ha ancora diramato alcuna sua circolare esplicativa sul decreto-legge n. 34/2020 - e non è detto/scritto da nessuna parte che succeda o lo faccia con la necessaria tempestività, e divulghi a brevissimo chiarimenti circa l'argomento in questione -, sia che il maggior numero di qualificati commentatori ritengono esteso ai datori di lavoro che accedono alla CIGO l'obbligo di procedura sindacale, si ritiene opportuno (in favore delle aziende associate, e affinché non omettano di seguire l'iter che potrebbe compromettere le normali relazioni con le organizzazioni sindacali e/o comportare con le stesse motivi di conflittualità che sono sempre da prevenire e evitare, ancor più nell'attuale passaggio storico) aderire a tale prevalente opinione.

**Art. 19, comma 2, del d.l. n. 18/2020, modificato, dal 30 aprile 2020, dalla legge di conversione n. 27/2020 e, dal 19 maggio 2020, dal d.l. n. 34/2020**

Testo (originario) efficace dal 17 marzo al 29 aprile 2020	Testo (come modificato dalla legge n. 27/2020) vigente dal 30 aprile al 18 maggio 2020	Testo (come modificato dal d.l. n. 34/2020) in vigore dal 19 maggio 2020
<p>I datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e dei termini del procedimento previsti dall' articolo 15, comma 2, nonché dall'articolo 30, comma 2 del predetto <b>decreto legislativo, per l'assegno ordinario, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.</b> La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.</p>	<p>I datori di lavoro che presentano la domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dei termini del procedimento previsti dall'articolo 15, comma 2, nonché dall'articolo 30, comma 2, del <b>medesimo decreto legislativo.</b> <b>La domanda,</b> in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.</p>	<p>I datori di lavoro che presentano la domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dei termini del procedimento previsti dall'articolo 15, comma 2, nonché dall'articolo 30, comma 2, del <b>medesimo decreto legislativo per l'assegno ordinario, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.</b> La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.</p>

Per quanto precede, per consentire a ogni datore di lavoro di attivare l'ammortizzatore salariale di interesse, accludiamo i fac-simile che dovranno essere completati con i dati aziendali e trasmessi, **via PEC (del solo datore di lavoro)**, alle Organizzazioni sindacali (i nomi e gli indirizzi di posta elettronica dei corrispondenti Segretari delle diverse categorie della provincia

di Ravenna li riportiamo qui sotto) e a CONFIMI ROMAGNA: in particolare, riportiamo il modello della comunicazione di ricorso alla Cigo e quello di ricorso al FIS, con il relativo verbale attestante lo svolgimento dell'esame congiunto, effettuato in via telematica (quest'ultimo andrà inviato con la sola sottoscrizione del Legale Rappresentante).

Più precisamente, dovranno essere compilati e inviati:

- per il ricorso alla Cigo, gli allegati 1 e 2;
- per il ricorso al FIS, gli allegati 3 e 4.

Segnaliamo che **nei testi dei verbali di consultazione sindacale** (fac-simile n. 2 e 4) sono riportati due punti (i numeri 3 e 4) relativamente ai quali **i datori di lavoro dovranno effettuare una scelta**. In particolare:

- **punto 3):** mantenere la prima versione (e eliminare la seconda) qualora il datore di lavoro intenda anticipare ai lavoratori il trattamento di Cigo/Fis; mantenere, invece, la seconda versione (e eliminare la prima) qualora intenda chiedere all'INPS di pagare l'ammortizzatore sociale direttamente ai lavoratori;
- **punto 4):** mantenere la prima versione (e eliminare la seconda) qualora il datore di lavoro intenda garantire la maturazione per intero dei ratei mensili della Tredicesima mensilità e delle ferie a prescindere dal numero di giorni lavorati (più o meno di 15 giorni), laddove ciò sia compatibile con le disponibilità economico-finanziarie aziendali; mantenere, invece, la seconda versione (e eliminare la prima) qualora si voglia che i ratei mensili delle Tredicesima mensilità e delle ferie maturino "solo" alle condizioni previste dal CCNL di categoria.

L'Area Lavoro e Relazione industriali dell'Associazione (Dott. Giuseppe Vaira: tel. 0544-280215; [vaira@confimiromagna.it](mailto:vaira@confimiromagna.it); Dott. Fabio Magnani: tel. 0544-280217; [magnani@confimiromagna.it](mailto:magnani@confimiromagna.it)) - rimane a disposizione dei datori di lavoro che intendano condividere la versione definitiva della comunicazione da trasmettere ai sindacati.

I datori di lavoro operanti nei settori **terziario/turistico occupanti fino a 5 dipendenti** e nel comparto **artigiano** che necessitino di ridurre e/o sospendere l'attività lavorativa, sono invitati a contattare il funzionario di riferimento di API SERVIZI RAVENNA s.r.l. e/o l'Area Lavoro e Relazione industriali.

#### **SETTORE METALMECCANICO**

FIOM-CGIL

Sig. Ivan Missiroli

[ivan.missiroli@er.cgil.it](mailto:ivan.missiroli@er.cgil.it)

FIM-CISL

Sig. Davide Tagliaferri

[davide.tagliaferri@cisl.it](mailto:davide.tagliaferri@cisl.it)

UILM-UIL

Sig. Filippo Spada

[filippo.spada@uil-ravenna.it](mailto:filippo.spada@uil-ravenna.it)

Per la FIOM-CGIL, la comunicazione deve essere inviata **anche** ai seguenti funzionari:

- Sig.ra Ketty Samorì ([ketty.samori@er.cgil.it](mailto:ketty.samori@er.cgil.it)) per le aziende del comprensorio ravennate;
- Sig. Rodolfo Ragazzini ([rodolfo.ragazzini@er.cgil.it](mailto:rodolfo.ragazzini@er.cgil.it)), per le imprese del comprensorio lughese;
- Sig. Andrea Mingozzi ([andrea.mingozzi@er.cgil.it](mailto:andrea.mingozzi@er.cgil.it)), per le imprese del settore faentino.

**SETTORE CHIMICA, GOMMA-PLASTICA**

FILCTEM-CGIL

Sig. Alessio Vacchi

[alessio.vacchi@er.cgil.it](mailto:alessio.vacchi@er.cgil.it)  
[ravenna.it](http://er.cgil.it/ravenna.it)

FEMCA-CISL

Sig. Emanuele Scerra

[emanuele.scerra@cisl.it](mailto:emanuele.scerra@cisl.it)

UILTEC-UIL

Sig. Guido Cacchi

[guido.cacchi@uil-](mailto:guido.cacchi@uil-)

**SETTORE ALIMENTARE**

FLAI-CGIL

Sig. Raffaele Vicidomini

[raffaele.vicidomini@er.cgil.it](mailto:raffaele.vicidomini@er.cgil.it)

FAI-CISL

Sig. Roberto Cangini

[r.cangini@cisl.it](mailto:r.cangini@cisl.it)

UILA-UIL

Sig. Modanesi Sergio

[modanesi.s@uila.it](mailto:modanesi.s@uila.it)

**SETTORE LEGNO-EDILIZIA-LATERIZI**

FILLEA-CGIL

Sig. Davide Conti

[davide.conti@er.cgil.it](mailto:davide.conti@er.cgil.it)

FILCA-CISL

Sig. Maurizio Bisignani

[maurizio.bisignani@cisl.it](mailto:maurizio.bisignani@cisl.it)

FENEAL-UIL

Sig. Antonio Pugliese

[antonio.pugliese@uil-ravenna.it](mailto:antonio.pugliese@uil-ravenna.it)

**SETTORE CARTAI, CARTOTECNICI, GRAFICI**

SLC-CGIL

Sig. Roberto Cornigli

[roberto.cornigli@er.cgil.it](mailto:roberto.cornigli@er.cgil.it)

FISTEL-CISL

Sig. Alessandro Bongarzone

[fistel.ravenna@cisl.it](mailto:fistel.ravenna@cisl.it)

UILCOM-UIL

Sig. Ryan Paganelli

[ryan.paganelli@uil-ravenna.it](mailto:ryan.paganelli@uil-ravenna.it)

**SETTORE TERZIARIO**

FILCAMS-CGIL

Sig.ra Cinzia Folli

[cinzia.folli@er.cgil.it](mailto:cinzia.folli@er.cgil.it)

FISASCAT-CISL

Sig. Gianluca Bagnolini

[gianluca.bagnolini@cisl.it](mailto:gianluca.bagnolini@cisl.it)

UILTUCS-UIL

Sig.ra Claudia Lugaresi

[claudia.lugaresi@uil-ravenna.it](mailto:claudia.lugaresi@uil-ravenna.it)

\_\_\_\_\_ 2020

Spett.li

\_\_\_\_\_ -CGIL  
alla c.a. Sig. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ -CISL ROMAGNA  
alla c.a. Sig. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ -UIL  
alla c.a. Sig. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

*Rsu (ove esistenti)  
consegnata a mano*

CONFIMI INDUSTRIA ROMAGNA  
alla c.a. Dott. Giuseppe Vaira  
[vaira@confimiromagna.it](mailto:vaira@confimiromagna.it)  
alla c.a. Dott. Fabio Magnani  
[magnani@confimiromagna.it](mailto:magnani@confimiromagna.it)

OGGETTO: Ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria con causale “Emergenza COVID-19”.

La Società \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), Via \_\_\_\_\_, comunica che, a causa del protrarsi degli eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dopo aver interamente fruito del periodo precedentemente concesso alla scrivente fino alla durata massima di nove settimane, è costretta nuovamente a sospendere e/o ridurre l'attività lavorativa.

Tale sospensione/riduzione dell'attività lavorativa:

- verrà attuata, anche in modo non continuativo, per cinque settimane complessive, a decorrere dal \_\_\_\_\_ 2020 e comunque non oltre il termine del 31 agosto 2020;
- riguarderà tutti i lavoratori dipendenti alla data del 25 marzo 2020, e quindi n. \_\_ operai, n. \_\_ impiegati, n. \_\_ apprendisti, per i quali verrà richiesto l'intervento del trattamento ordinario di integrazione salariale.

Si prevede che il superamento dell'emergenza sanitaria in atto consentirà la ripresa dell'attività lavorativa a pieno regime.

La presente comunicazione è inoltrata a codeste spettabili OO.SS. ai fini dell'espletamento della procedura prevista dal vigente art. 19 del d.l. 17/03/20, n. 18 (convertito in legge 24/04/2020, n. 27, e modificato, a decorrere dal 19 maggio 2020, dall'art. 68 del d.l. n. 34/2020), per attuare la quale si acclude il verbale della consultazione sindacale svolta in via telematica, firmato dal nostro

Legale Rappresentante: qualora sia condiviso, Vi chiediamo di risponderci con una e-mail nella quale riportare le parole: “**SI APPROVA**” (in caso di nostra mancata ricezione entro 3 giorni, la consultazione sindacale dovrà comunque ritenersi svolta).

Distinti saluti.

Società \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Allegato: Verbale di consultazione sindacale.

**VERBALE DELLA CONSULTAZIONE SINDACALE SVOLTA IN VIA TELEMATICA,  
EX ART. 19, C. 2, DEL D.L. 18/2020 (CONVERTITO IN LEGGE 27/2020), COME  
MODIFICATO, A DECORRERE DAL 19 MAGGIO 2020, DALL'ART. 68 DEL D.L.  
34/2020**

**TRA**

La \_\_\_\_\_ (di seguito anche "Società"), con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_), Via \_\_\_\_\_, in persona del Legale Rappresentante, \_\_\_\_\_, assistita da Confimi Industria Romagna nelle persone dei Dott.ri Giuseppe Vaira e Fabio Magnani

**E**

le Organizzazioni sindacali \_\_\_\_\_-CGIL, \_\_\_\_\_-CISL e \_\_\_\_\_-UIL della provincia di Ravenna (di seguito anche "Organizzazioni sindacali"), in persona dei rispettivi Segretari, Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_, Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ e Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_

ai fini dell'esperimento, in via telematica, della procedura di consultazione sindacale prevista dall'art. 19 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in legge 24/04/2020, n. 27), come modificato, a decorrere dal 19 maggio 2020, dall'art. 68 del decreto-legge 19/05/2020, n. 34

**PREMESSO CHE**

- la Società ha interamente fruito di nove settimane di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria con causale "emergenza COVID-19";
- in data odierna, \_\_\_\_\_ 2020, a causa del protrarsi della pandemia in corso, è stata inviata alle Organizzazioni sindacali sia formale comunicazione circa la necessità della Società \_\_\_\_\_ di richiedere un ulteriore intervento della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, che copia del presente Verbale;

Tutto ciò premesso

**SI STATUISCE QUANTO SEGUE**

- 1) nei confronti di n. \_\_\_ lavoratori (\_\_\_ operai, \_\_\_ impiegati, \_\_\_ quadri e \_\_\_ apprendisti), verrà richiesto l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per cinque settimane complessive, anche non continuative, a decorrere dal \_\_\_\_\_ 2020 e comunque non oltre il termine del 31 agosto 2020;
- 2) il lavoro riprenderà regolarmente con tutte le maestranze al termine dell'emergenza sanitaria in atto;

**(IL PUNTO 3) E' DA SCEGLIERE TRA I DUE SEGUENTI: NELLA VERSIONE DEFINITIVA, QUINDI, LASCIARE SOLO QUELLO VOLUTO E CANCELLARE L'ALTRO**

- 3) la Società si impegna ad anticipare i trattamenti di cassa integrazione guadagni e ad applicare il criterio della rotazione nei limiti delle esigenze tecnico-produttive;

**OPPURE**

- 3) la Società richiederà il pagamento diretto da parte dell'INPS del trattamento di integrazione salariale e si impegna ad applicare il criterio della rotazione nei limiti delle esigenze tecnico-produttive;

**(IL PUNTO 4) E' DA SCEGLIERE TRA I DUE SEGUENTI: NELLA VERSIONE DEFINITIVA, QUINDI, LASCIARE SOLO QUELLO VOLUTO E CANCELLARE L'ALTRO**

- 4) la Società garantirà la maturazione per intero dei ratei mensili della Tredicesima mensilità e delle ferie a prescindere dal numero di giorni lavorati (più o meno di 15 giorni), a condizione che ciò sia compatibile con le disponibilità economico-finanziarie aziendali;

**OPPURE**

- 4) i ratei mensili delle Tredicesima mensilità e delle ferie matureranno in conformità a quanto previsto dal CCNL di categoria.

- 5) i lavoratori posti in cassa integrazione a zero ore potranno essere richiamati in servizio con un preavviso di almeno 24 ore;

- 6) la Società è disponibile a far effettuare un'assemblea sindacale retribuita, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, non appena la situazione di emergenza epidemiologica in atto lo consentirà;

- 7) il presente Verbale, inviato alle Organizzazioni sindacali in data odierna, \_\_\_\_\_ 2020, fatta eccezione per quanto previsto al punto 8 che segue, viene dalle stesse approvato in tutti i suoi contenuti, ancorché, diversamente dalla Società, non vi apportino la loro firma, al solo fine di riuscire a completare l'esame congiunto entro i 3 giorni successivi, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del d.l. 18/2020. Termine che le Parti non avrebbero potuto con certezza rispettare qualora tutte avessero dovuto scambiarsi, tramite i normali strumenti informatici, questo verbale comprensivo di ogni loro firma, con potenziale grave documento - che in questo modo intendono scongiurare - per la Società e i lavoratori occupati.

Le Organizzazioni sindacali, peraltro, hanno confermato per iscritto la loro approvazione al contenuto di questo Verbale tramite la risposta: “**SI APPROVA**”, trasmessa via e-mail alla Società.

- 8) Qualora le Organizzazioni sindacali non possano/intendano confermare per iscritto la loro approvazione al contenuto di questo Verbale come previsto al punto 7 che precede, trascorsi i 3 giorni successivi alla data odierna, \_\_\_\_\_ 2020, la consultazione sindacale dovrà ritenersi, ex art. 19, comma 2, del d.l. 18/2020, svolta.

Le Parti danno atto che è stata esperita e conclusa in modo telematico la procedura prevista dalla legge vigente.

LA SOCIETÀ

---

\_\_\_\_\_ 2020

Spett.li

\_\_\_\_\_ -CGIL  
alla c.a. Sig. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ -CISL ROMAGNA  
alla c.a. Sig. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ -UIL  
alla c.a. Sig. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

Rsu (*ove esistenti*)  
*consegnata a mano*

CONFIMI INDUSTRIA ROMAGNA  
alla c.a. Dott. Giuseppe Vaira  
[vaira@confimiromagna.it](mailto:vaira@confimiromagna.it)  
alla c.a. Dott. Fabio Magnani  
[magnani@confimiromagna.it](mailto:magnani@confimiromagna.it)

OGGETTO: Ricorso al Fondo di integrazione salariale (FIS) con causale “Emergenza COVID-19”.

La Società \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), Via \_\_\_\_\_, comunica che, a causa del protrarsi degli eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dopo aver interamente fruito del periodo precedentemente concesso alla scrivente fino alla durata massima di nove settimane, è costretta nuovamente a sospendere e/o ridurre l'attività lavorativa.

Tale sospensione/riduzione dell'attività lavorativa:

- verrà attuata, anche in modo non continuativo, per cinque settimane complessive, a decorrere dal \_\_\_\_\_ 2020 e comunque non oltre il termine del 31 agosto 2020;
- riguarderà tutti i lavoratori dipendenti alla data del 25 marzo 2020, e quindi n. \_\_ operai, n. \_\_ impiegati, n. \_\_ apprendisti, per i quali verrà richiesto l'accesso all'“*assegno ordinario*” erogato dal Fondo di integrazione salariale (FIS).

Si prevede che il superamento dell'emergenza sanitaria in atto consentirà la ripresa dell'attività lavorativa a pieno regime.

La presente comunicazione è inoltrata a codeste spettabili OO.SS. ai fini dell'espletamento della procedura prevista dal vigente art. 19 del d.l. 17/03/20, n. 18 (convertito in legge 24/04/2020, n. 27, e modificato, a decorrere dal 19 maggio 2020, dall'art. 68 del d.l. n. 34/2020), per attuare la quale si acclude il verbale della consultazione sindacale svolta in via telematica, firmato dal nostro

Legale Rappresentante: qualora sia condiviso, Vi chiediamo di risponderci con una e-mail nella quale riportare le parole: “**SI APPROVA**” (in caso di nostra mancata ricezione entro 3 giorni, la consultazione sindacale dovrà comunque ritenersi svolta).

Distinti saluti.

Società \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Allegato: Verbale di consultazione sindacale.

**VERBALE DELLA CONSULTAZIONE SINDACALE SVOLTA IN VIA TELEMATICA,  
EX ART. 19, C. 2, DEL D.L. 18/2020 (CONVERTITO IN LEGGE 27/2020), COME  
MODIFICATO, A DECORRERE DAL 19 MAGGIO 2020, DALL'ART. 68 DEL D.L.  
34/2020**

**TRA**

La \_\_\_\_\_ (di seguito anche “Società”), con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), Via \_\_\_\_\_, in persona del Legale Rappresentante, \_\_\_\_\_, assistita da Confimi Industria Romagna nelle persone dei Dott.ri Giuseppe Vaira e Fabio Magnani

**E**

le Organizzazioni sindacali \_\_\_\_\_-CGIL, \_\_\_\_\_-CISL e \_\_\_\_\_-UIL della provincia di Ravenna (di seguito anche “Organizzazioni sindacali”), in persona dei rispettivi Segretari, Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_, Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ e Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_

ai fini dell’esperimento, in via telematica, della procedura di consultazione sindacale prevista dall’art. 19 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in legge 24/04/2020, n. 27), come modificato, a decorrere dal 19 maggio 2020, dall’art. 68 del decreto-legge 19/05/2020, n. 34

**PREMESSO CHE**

- la Società ha interamente fruito di nove settimane di “assegno ordinario” erogato dal Fondo di integrazione salariale (FIS) con causale “emergenza COVID-19”;
- in data odierna, \_\_\_\_\_ 2020, a causa del protrarsi della pandemia in corso, è stata inviata alle Organizzazioni sindacali sia formale comunicazione circa la necessità della Società \_\_\_\_\_ di richiedere un ulteriore intervento del FIS, che copia del presente Verbale;

Tutto ciò premesso

**SI STATUISCE QUANTO SEGUE**

- 1) nei confronti di n. \_\_ lavoratori (\_\_ operai, \_\_ impiegati, \_\_ quadri e \_\_ apprendisti), verrà richiesto l’intervento del Fondo di integrazione salariale per cinque settimane complessive, anche non continuative, a decorrere dal \_\_\_\_\_ 2020 e comunque non oltre il termine del 31 agosto 2020;
- 2) il lavoro riprenderà regolarmente con tutte le maestranze al termine dell’emergenza sanitaria in atto;

**(IL PUNTO 3) E' DA SCEGLIERE TRA I DUE SEGUENTI: NELLA VERSIONE  
DEFINITIVA, QUINDI, LASCIARE SOLO QUELLO VOLUTO E CANCELLARE  
L'ALTRO)**

- 3) la Società si impegna ad anticipare l’importo dell’“assegno ordinario” erogato dal Fondo di Integrazione salariale e ad applicare il criterio della rotazione nei limiti delle esigenze tecnico-produttive;

**OPPURE**

- 3) la Società richiederà il pagamento diretto da parte dell'INPS dell'“assegno ordinario” e si impegna ad applicare il criterio della rotazione nei limiti delle esigenze tecnico-produttive;

**(IL PUNTO 4) E' DA SCEGLIERE TRA I DUE SEGUENTI: NELLA VERSIONE DEFINITIVA, QUINDI, LASCIARE SOLO QUELLO VOLUTO E CANCELLARE L'ALTRO)**

- 4) la Società garantirà la maturazione per intero dei ratei mensili della Tredicesima mensilità e delle ferie a prescindere dal numero di giorni lavorati (più o meno di 15 giorni), a condizione che ciò sia compatibile con le disponibilità economico-finanziarie aziendali;

**OPPURE**

- 4) i ratei mensili delle Tredicesima mensilità e delle ferie matureranno in conformità a quanto previsto dal CCNL di categoria.

- 5) i lavoratori sospesi dal lavoro potranno essere richiamati in servizio con un preavviso di almeno 24 ore;

- 6) la Società è disponibile a far effettuare un'assemblea sindacale retribuita, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, non appena la situazione di emergenza epidemiologica in atto lo consentirà;

- 7) il presente Verbale, inviato alle Organizzazioni sindacali in data odierna, \_\_\_\_\_ 2020, fatta eccezione per quanto previsto al punto 8 che segue, viene dalle stesse approvato in tutti i suoi contenuti, ancorché, diversamente dalla Società, non vi apportino la loro firma, al solo fine di riuscire a completare l'esame congiunto entro i 3 giorni successivi, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del d.l. 18/2020. Termine che le Parti non avrebbero potuto con certezza rispettare qualora tutte avessero dovuto scambiarsi, tramite i normali strumenti informatici, questo verbale comprensivo di ogni loro firma, con potenziale grave documento - che in questo modo intendono scongiurare - per la Società e i lavoratori occupati.

Le Organizzazioni sindacali, peraltro, hanno confermato per iscritto la loro approvazione al contenuto di questo Verbale tramite la risposta: “**SI APPROVA**”, trasmessa via e-mail alla Società.

- 8) Qualora le Organizzazioni sindacali non possano/intendano confermare per iscritto la loro approvazione al contenuto di questo Verbale come previsto al punto 7 che precede, trascorsi i 3 giorni successivi alla data odierna, \_\_\_\_\_ 2020, la consultazione sindacale dovrà ritenersi, ex art. 19, comma 2, del d.l. 18/2020, svolta.

Le Parti danno atto che è stata esperita e conclusa in modo telematico la procedura prevista dalla legge vigente.

LA SOCIETÀ

---